



Comune di Copparo

REGOLAMENTO SERVIZI DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

**Approvato con delibera di Consiglio Unione Terre e Fiumi
n. 6 del 26/03/2014**

Unione dei Comuni Terre e Fiumi

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (Approvato con deliberazione C.U. n. 6 in data 26/03/2014)

INDICE

CAPO I – I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 1 – Disciplina dei servizi

Art. 2 – Definizione dei servizi

Art. 3 – Titolo per l'esercizio dei servizi

Art. 4 – Cumulo dei titoli

Art. 5 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

Art. 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Art. 7 – Ambiti operativi territoriali

CAPO II – ORGANICI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 – Definizione degli organici

CAPO III – REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 9 – Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 10 – Impedimenti soggettivi

CAPO IV – MODALITA' PER IL RILASCIO LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 11 – Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 12 – Contenuti del bando di concorso

Art. 13 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 14 – Presentazione delle domande

Art. 15 – Titoli di preferenza e criteri di valutazione

Art. 16 – Comunicazione esito della domanda – Documentazione da presentare –
Termine per il rilascio

Art. 17 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 18 – Inizio del servizio

CAPO V – MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 19 – Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 20 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 21 – Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

CAPO VI – OBBLIGHI – DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 22 – Obblighi dei conducenti

Art. 23 – Diritti dei conducenti

Art. 24 – Divieti dei conducenti

Art. 25 – Responsabilità del titolare

CAPO VII – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI

Art. 26 – Caratteristiche dei veicoli – Tassametro per il servizio di taxi

Art. 27 – Sostituzione dei veicoli

Art. 28 – Controllo dei veicoli

Art. 29 – Avaria del veicolo

CAPO VIII – MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZIO

Art. 30 – Stazionamento per lo svolgimento del servizio

Art. 31 – Trasporto di soggetti diversamente abili

Art. 32 – Ferie – Assenze – Interruzioni dell'attività – Turni ed orari servizio taxi

Art. 33 – Tariffe

Art. 34 – Servizi con caratteristiche particolari

Art. 35 – Uso collettivo del taxi

CAPO IX – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 – Vigilanza

Art. 37 – Reclami ed esposti

Art. 38 – Sanzioni

Art. 39 - Diffida

Art. 40 – Sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione

Art. 41 - Sanzione accessoria della revoca della licenza o dell'autorizzazione

Art. 42 – Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art. 43 – Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I
I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 1 Disciplina dei servizi

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" il presente regolamento disciplina il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento tali servizi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*;
- L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 "*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*";
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*", Capo I;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";
- art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*";
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*";
- D.M. Trasporti 19 novembre 1992 "*Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi*";
- D.M. Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 "*Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente*";
- D.M. Trasporti 20 aprile 1993 "*Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura*";
- Legge 11 agosto 2003, n.218 "*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*";
- Legge 4 agosto 2006 n. 248 "*Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" con particolare riferimento all'art. 6 "*Interventi per il potenziamento del servizio di taxi*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994 "*Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: legge 15 gennaio 1992, n. 21*";
- Regolamento Regionale 28 dicembre 2009 n. 3 "*Regolamento Regionale per l' esercizio dell' attività di noleggio di autobus con conducente*";
- D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico. Il prelevamento dell'utente, oppure l'inizio del servizio, avvengono con accensione del tassametro all'interno del territorio comunale, nell'ambito del quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
4. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.
5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, sociale, ambientale e culturale che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente e di licenza di taxi.

Art. 3 Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza (in seguito denominata licenza) o autorizzazione (in seguito denominata autorizzazione) rilasciate dall'ente competente a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9 e ad imprese di trasporto in qualsiasi forma costituite con personale professionalmente idoneo ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali (ovvero legate alla persona fisica ed a quella giuridica) e cedibili soltanto ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente regolamento. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Alle licenze ed alle autorizzazioni vengono attribuiti un numero progressivo d'esercizio che le contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o di revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o

autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio di taxi è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto secondo quanto previsto dal successivo art. 21. Il servizio di noleggio con conducente è esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.
2. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, e' consentito conferire l'autorizzazione o la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della L. 21/92, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione all' ente competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L. 21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. Constatata la regolarità del conferimento, il Responsabile del Servizio competente rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 21/92.
6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate all' ente competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea di cui al

precedente art. 2 comma 5, nell'ambito del territorio comunale, previo nullaosta del Responsabile del Servizio competente, qualora il titolare di licenza o di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio nazionale. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio comunale stesso.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

CAPO II ORGANICI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 Definizione degli organici

1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:

- servizio di taxi
- servizio di noleggio con conducente.

2. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea vengono fissati dal piano Provinciale mediante Deliberazione del Consiglio Provinciale.

3. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al precedente comma in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale, nonché avvalersi di quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 “ *Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*” - art. 6 “*Interventi per il potenziamento del servizio di taxi*”.

CAPO III REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;

d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;

e) avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa utile allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nonché al suo ricovero fuori servizio, intendendo per essa un' unità immobiliare catastalmente autonoma;

f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;

2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lett. b) comprova il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della L. 21/92.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 10 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n. 159/2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, nei territori appartenenti all' Unione dei Comuni Terre e Fiumi;

2. Il verificarsi successivamente, in capo al titolare, degli impedimenti di cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO IV MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame orale.

2. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni o delle licenze, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria e la possibilità di riduzione dell'organico;

3. Il relativo bando, approvato dal Responsabile del Servizio competente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Terre e Fiumi e sul sito internet dell'Unione Terre e Fiumi e del Comune nonché sul Bollettino della Regione Emilia Romagna.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

5. Nel caso in cui non vengano presentate domande nel termine stabilito dal bando, o qualora dopo l'assegnazione risultino ancora disponibili licenze o autorizzazioni, si provvede all'approvazione di un nuovo bando entro 12 mesi dalla scadenza del precedente.

Il concorso può comunque essere indetto prima della scadenza del predetto termine di 12 mesi, a discrezione del Responsabile del Servizio competente dell'Unione Terre e Fiumi, su segnalazione di soggetti interessati al rilascio di licenza o autorizzazione.

6. La graduatoria di cui al successivo art. 13, comma 6, ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 12 Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione e per l'assegnazione;
- c) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- e) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame della domanda presentata;
- f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;

- g) le materie d'esame della prova orale ovvero la conoscenza del regolamento unico d'esercizio, la conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune, la conoscenza della normativa del Codice della Strada, gli elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale necessari per l'esercizio della professione.

Art. 13 Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni il Responsabile del Servizio competente nomina un' apposita commissione di concorso così composta:

- a) Responsabile del Servizio competente, che la presiede;
- b) Comandante della Polizia Municipale;
- c) Almeno due esperti in materia, individuati fra il personale delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. Funge da segretario della Commissione un dipendente designato dal Responsabile del Servizio competente.

4. La Commissione è convocata dal Presidente nel termine previsto dal bando.

5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, redige due distinte graduatorie delle istanze giudicate ammissibili tenendo conto dei titoli preferenziali e le trasmette al Responsabile del Servizio competente per l'approvazione e l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

7. Nelle situazioni che richiedono una votazione per determinare la formazione di una maggioranza, in caso di parità di voti espressi dai presenti, il voto del presidente vale doppio.

Art. 14 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente sono presentate all' ente competente Unione dei Comuni secondo le modalità previste dall'apposito bando.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza;
- d) la cittadinanza;
- e) il codice fiscale;
- f) il titolo di studio conseguito;
- g) il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- h) il possesso del prescritto titolo abilitativo alla guida;

- i) il possesso del certificato di abilitazione professionale;
- j) il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), f), e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- k) la disponibilità di idonea rimessa, di cui al precedente comma e) art.9, in ambito comunale con indicazione della relativa ubicazione (solo per la richiesta di autorizzazione per noleggio con conducente) ed in questa fase solo in termini di individuazione, di eventuale consenso della proprietà e di conformità urbanistica;
- l) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone diversamente abili.

3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

- a) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 15 Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Ai fini della redazione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni si procederà alla valutazione dei seguenti titoli e dell'esame a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza, o di dipendente socio in impresa di noleggio punti 1 per ogni semestre intero e fino ad un massimo di punti 5;
- b) diploma di laurea triennale punti 2 o quinquennale punti 3;
- c) diploma di maturità (istruzione secondaria di secondo grado) punti 1;
- d) conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, da verificarsi in sede d'esame punti 1;

2. Qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- a) la maggiore anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti;
- b) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili.

3. Alla valutazione dei titoli del comma 1 si aggiungerà il punteggio acquisito in sede d'esame relativamente alle materie indicate nel bando. Il punteggio verrà stabilito di volta in volta dalla commissione giudicatrice.

Art. 16 Comunicazione dell'esito della domanda. Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione. Termine per il rilascio

1. Il Responsabile del Servizio competente entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte della Commissione di concorso, provvede all'approvazione della stessa e all'assegnazione delle

licenze e delle autorizzazioni. A tale fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia il nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione dei seguenti documenti:

- a) patente di guida per autovetture;
- b) certificato di abilitazione professionale;
- c) carta di circolazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
- d) n. 1 marca da bollo (del valore vigente) per il rilascio del titolo;
- e) versamento dei diritti di segreteria;
- f) indicazione della rimessa art. 9, comma 1.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria approvata.

4. Ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 407/94, le licenze per il servizio di taxi e le autorizzazioni di noleggio con conducente sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità e di ciò ne viene data comunicazione alla provincia di Ferrara e all'Ufficio Provinciale della ex M.C.T.C.

Art. 17 Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1 Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2 In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 18 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o della autorizzazione, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo, dandone comunicazione formale al competente servizio.

Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio, o qualora l'assegnatario o il subentrante dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

CAPO V
MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 19 Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda ed il loro trasferimento è autorizzato dall'ente competente su domanda sottoscritta dal titolare e dalla persona da questi designata, che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati all'ente competente entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzatori ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesto entro 12 mesi dell'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro ente competente tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento alla persona designata, la quale può ritirare il titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione della precedente autorizzazione del trasferente al competente ufficio.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare all'ente competente di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario l'ente competente provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale ex M.C.T.C..

7. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art. 9 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente regolamento;

Art. 20 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio il decesso del titolare entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte degli altri aventi diritto;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al competente ufficio comunale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 2, e 3 secondo punto, dell'art. 14 del presente regolamento, indicante altresì i dati del veicolo che intende utilizzare.

5 La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

6 Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 21 Collaboratore familiare e sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate all'ufficio competente entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:

- a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;

- c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), f) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10 del presente regolamento.

3. L'Ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza.

4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato all'ente competente entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza .

6. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, qualora:

- a) sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o di inabilità temporanea certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente;
- b) il titolare sia chiamato alle armi;
- c) si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all'anno;
- d) sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida;
- e) al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.

7. La sostituzione per motivi di salute non può superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi e comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.

8. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera d) del presente regolamento.

9. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 21/92.

10. Il titolare della licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, trasmette all'ufficio competente apposita comunicazione indicante:

- a. i motivi della sostituzione,
- b. la durata della sostituzione,
- c. il nominativo del sostituto,

accompagnata da una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti prescritti da parte del sostituto e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Copia della comunicazione e delle dichiarazioni suddette, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall'ufficio competente, devono essere allegate alla licenza per il periodo della sostituzione.

12. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

CAPO VI OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 22 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
 - l) comunicare all'ufficio comunale competente sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
 - m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
 - n) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.
2. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo:
 - a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
3. Oltre agli obblighi di cui al comma 1, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo:
 - a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo

- consentito dalle caratteristiche di omologazione del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
- b) di avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;
 - c) di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
 - d) di tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
 - e) di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
 - f) di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
 - g) di rispondere ad una sola chiamata per volta;
 - h) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio degli altri veicoli;
 - i) di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dandone comunicazione agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Art. 23 Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di taxi o di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

2. In particolare il conducente del servizio taxi ha diritto di:

- a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
- b) rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
- c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
- d) rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
- e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;

- f) rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione.

Art. 24 Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;
- e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- i) trasportare i propri animali;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

2. In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:

- a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
- b) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;
- c) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
- d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
- e) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
- f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;
- g) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per l'attività non inerente il servizio;
- h) far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
- i) caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- m) utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Art. 25 Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità dell'ente competente e del Comune nel quale si svolge il servizio.

CAPO VII CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 26 Caratteristiche dei veicoli. Tassametro per il servizio di taxi

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) portare una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune nel quale si svolge il servizio ed il numero dell'autorizzazione.

3. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono altresì:

- a) essere muniti di tassametro omologato, attraverso la cui sola lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- c) avere colorazione esterna, se immatricolate per la prima volta a partire dal 01/01/93, come quella prevista dal D.M. 19/11/92;
- d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza; tale tariffario deve essere collocato in modo ben visibile e deve riportare il numero della licenza;
- e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune nel quale si svolge il servizio e la scritta in colore nero "servizio pubblico";
- f) portare, se collegato a un ponte radio, il contrassegno di riconoscimento sui paraurti anteriori.

4. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un

congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;

- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dall'accensione di una luce verde;
- c) indicare l'esatto importo in Euro.

5. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente che l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

6. Il tassametro deve essere installato a norma di legge per consentire le opportune verifiche da parte degli organi competenti.

7. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 6.

8. Il tassametro deve altresì:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
- b) essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando però tempo all'utente di verificarne l'importo;
- c) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente.

9. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.

10. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 27 Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione può essere autorizzato, con nulla-osta del responsabile del Servizio competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 26.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 28 Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 26.

2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte della Polizia Municipale, è disposta la revoca del titolo autorizzatorio, previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, viene disposta la sospensione del titolo autorizzatorio.

Art. 29 Avaria del veicolo

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

CAPO VIII MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 30 Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'ente competente che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada.

3. E' facoltà dell'ente competente l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico interesse o cause di forza maggiore.

4. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo.

La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine.

E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.

5. E' consentito all'utente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

6. Ferma restando la facoltà prevista dall'art. 11, comma 6, della L. 21/92, qualora non venga esercitato il servizio di taxi, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo stazionamento sulle aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

Art. 31 Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L. 21/92, i servizi di taxi e di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti diversamente abili. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti diversamente abili, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di licenza e di autorizzazione possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di disabilità di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 32 Ferie, assenze ed interruzione dell'attività. Turni ed orari del servizio di taxi

1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Ai fini della cessione della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

3. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 48 ore successive dal suo inizio direttamente all'Ufficio comunale competente.

4. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione comunale con apposita ordinanza. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

5. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo settimanale e/o festivo.

6. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio.

7. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.

8. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Art. 33 Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Unione, su proposta delle Associazioni di categoria, sulla base:

- a) delle eventuali disposizioni provinciali in materia,
- b) dell'andamento dei costi del servizio,
- c) della variazione del costo della vita rilevato a livello locale.

2. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Unione su proposta delle Associazioni di categoria e in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93.

3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Unione devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura.

4. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

5. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, e, sia per il servizio di noleggio con conducente che per il servizio di taxi, la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono o il radiotelefono.

6. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

7. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art. 6 e nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 35 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

8. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

9. Nel caso di uso collettivo del taxi di cui al successivo art. 36, la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita nell'apposita deliberazione della Giunta Unione.

10. I supplementi per il servizio notturno e festivo, sono anch'essi frazionati in numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Unione.

Art. 34 Servizi con caratteristiche particolari

1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti ed i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc.), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.

Art. 35 Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso più conveniente per gli utenti.

3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e si applicano le tariffe di cui al precedente art. 33, comma 9.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 37 Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Comando di Polizia Municipale.

Art. 38 Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento, compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con la diffida, secondo le modalità di cui all'art. 39 del presente Regolamento, per: le violazioni delle disposizioni previste dagli artt. 22 e 24 del medesimo;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nella misura fissa di € 100,00 (di seguito denominata "sanzione pecuniaria"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e s.m.e i. - che recita "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e

provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00” e secondo le procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.

Nel caso di mancato pagamento della sanzione in misura fissa nei termini di legge, ovvero nel caso di presentazione di scritti difensivi, qualora essi non fossero accolti, l'autorità competente provvederà ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo di legge.

Con deliberazione della Giunta Unione, ogni due anni potrà essere aggiornato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, registrata nei due anni precedenti, ed accertata dall'ISTAT;

c) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nei casi indicati agli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

Art. 39 Diffida

1 – Qualora vengano violate le disposizioni previste dagli artt. 23 e 24 del presente Regolamento, il Responsabile del servizio competente, invierà una diffida, nonché, qualora prevista, provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata come indicato all'art. 38. Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il Comandante della Polizia Municipale.

2 - Il Responsabile del servizio competente provvederà inoltre ad inviare diffida ogniqualvolta ravvisi una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi sopra indicati, né fra i casi contemplati di sospensione e revoca.

3. Nessun indennizzo è dovuto dall'ente competente al titolare della licenza o della autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione e revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 40 Sanzione accessoria della sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio competente nei casi specificatamente disciplinati dal Codice della Strada e nei seguenti casi:

- a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85 e art. 86 del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;
- b) fino ad un massimo di un mese, quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dall'ente competente, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
- c) fino ad un massimo di un mese nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 39;
- d) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora questo risulti imperfetto o comunque alterato.

2. Il Responsabile del Servizio competente dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Art. 41 Sanzione accessoria della revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Oltre che nei casi specificatamente disciplinati dal Codice della Strada, la revoca della licenza o dell'autorizzazione viene disposta dal Responsabile del Servizio anche nei seguenti casi:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del titolo;
- b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 del precedente art. 39 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della ex M.C.T.C., alla CCIAA e alla provincia di Ferrara, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
- b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art. 18;
- d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
- e) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 20 del presente regolamento;
- f) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- g) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 32 comma 2;
- h) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione all'art. 9, comma 3, della L. 21/92 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data del trasferimento di altra licenza o autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della ex M.C.T.C., alla CCIAA e alla Provincia di Ferrara, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed all'Albo Pretorio di tutti i Comuni che costituiscono la medesima e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.